

CONVENZIONE QUADRO

Tra

la Stazione Zoologica Anton Dohrn (di seguito denominata “SZN”) con sede in Napoli, Villa Comunale, cap 80121, codice fiscale e partita IVA 04894530635, rappresentata dal Presidente pro tempore Prof. Roberto Danovaro, domiciliato per la sua carica presso la sede della SZN

e

l’Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata “Università”) con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 maggio 2021 di seguito anche indicate quali “Parti”,

premessi che

- la SZN, Ente nazionale di ricerca, svolge ricerche nel campo delle scienze del mare attraverso collaborazioni con istituzioni di ricerca e con imprese ai fini dello sviluppo delle conoscenze e della loro applicazione alla tutela dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita;
- la SZN svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all’ampliamento delle conoscenze, anche in collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici che privati;
- la SZN per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto può stipulare

accordi e convenzioni;

– l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

– per il conseguimento delle proprie finalità l'Università può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;

– la SZN e l'Università hanno un comune interesse a sviluppare rapporti di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e, specificamente, a portare avanti progetti per l'avanzamento delle scienze del mare attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione e attraverso la condivisione di infrastrutture;

– la SZN e l'Università ritengono opportuno stipulare una convenzione quadro di reciproco impegno e riferimento.

tra le Parti come sopra rappresentate si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Scopo dell'Intesa

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

La SZN e l'Università riconoscono l'interesse comune a mantenere e sviluppare forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi di ricerca, di formazione e di terza missione anche attraverso la condivisione di infrastrutture al fine di una migliore realizzazione dei rispettivi fini

istituzionali.

Art. 2

Oggetto dell'Intesa

La SZN e l'Università intendono regolare, con la presente convenzione, rapporti di collaborazione nel campo della ricerca scientifica e, specificamente, sviluppare progetti per l'avanzamento delle scienze del mare attraverso attività congiunte di ricerca, formazione, terza missione e attraverso la condivisione di infrastrutture.

Art. 3

Modalità di attuazione della collaborazione

Le modalità di attuazione della collaborazione verranno regolate di volta in volta, attraverso singole convenzioni operative che costituiranno parte integrante della presente convenzione quadro, ed individueranno le strutture scientifiche di ciascuna Parte coinvolte nel progetto in collaborazione e regolando altresì i termini e le modalità dei rispettivi impegni.

La SZN e l'Università s'impegnano a comunicare preventivamente all'altra Parte progetti di interesse comune al fine di concordare l'attività da svolgere.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 9 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti

patrocinanti le attività medesime.

Art. 4

Referenti della convenzione

La gestione della presente convenzione quadro è affidata a un referente per ciascuna delle due Parti, qui di seguito indicati:

per la SZN: Prof. Roberto Danovaro, Presidente pro tempore;

per l'Università: Prof. Mauro Tretiach, Direttore pro tempore del Dipartimento di Scienze della Vita.

Le Parti s'impegnano a comunicare tempestivamente ogni variazione nei nominativi dei propri referenti.

Articolo 5 - Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 - Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 7 - Clausola di limitazione di responsabilità

La SZN non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi

sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della SZN né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della SZN.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla SZN; è parimenti esclusa ogni garanzia della SZN per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 9 - Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno

determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente e ai rispettivi regolamenti e disposizioni in vigore, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 10 - Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Art. 11

Durata della convenzione

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione da parte delle competenti autorità di entrambe le Parti e avrà la durata di anni 5 (cinque). Alla scadenza, le Parti ne potranno concordare il rinnovo per un periodo di uguale durata.

Emendamenti alla presente convenzione potranno venire effettuati dalle Parti per iscritto.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Art. 12

Comunicazioni

Tutte le informazioni e le comunicazioni richieste dalla presente convenzione saranno trasmesse ai seguenti indirizzi PEC delle Parti:

per la SZN: ufficio.protocollo@cert.szn.it

per l'Università: ateneo@pec.units.it

Art. 13

Regime fiscale e Sottoscrizione

La presente convenzione regola rapporti di collaborazione per attività di ricerca, formazione, terza missione e condivisione di infrastrutture e non ha, per sua natura, finalità finanziarie.

La presente Convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005. Ciascuna parte provvederà a regolarizzare il proprio esemplare con l'imposta di bollo assolta in modo virtuale ex art. 15 del DPR

642/72 (Autorizzazione SZN n. 0072153 del 04/05/2017 - Autorizzazione Università n. 410481/1993 dell'Agenzia delle Entrate di Trieste).

La presente Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi di legge, con oneri a carico del richiedente.

Art. 14

Trattamento dei dati personali e codice etico

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, in esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della presente convenzione. Titolari per quanto concerne la presente convenzione sono le Parti stesse, che dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 dell'Unione Europea.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente conto che i dati trattati in esecuzione della presente convenzione saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

La SZN e l'Università si impegnano al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento della controparte.

Art. 15

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione o applicazione della presente convenzione.

Nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di Napoli

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, in difetto di contestualità spazio/temporale; luoghi e date delle firme digitali.

per la Stazione Zoologica Anton Dohrn

Il Presidente pro tempore

Prof. Roberto Danovaro

per l'Università degli Studi di Trieste

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda